

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE/INSERIMENTO SCOLASTICO A FAVORE DI
SOGGETTI DISABILI

INDICE:

1. Oggetto dell'atto convenzionale
2. Motivazione di affidamento del servizio
3. Obiettivi del servizio
4. Decorrenza e durata del servizio
5. Prestazioni richieste
6. Organizzazione del servizio
7. Tutela dei lavoratori
8. Nomina responsabile/referente
9. Avvio, variazione, sospensione, cessazione del servizio
10. Modalità organizzative del servizio
11. Variazioni dell'organizzazione del servizio
12. Verifica dei servizi
13. Documentazione del servizio
14. Servizio addebitabile -. Parametro di calcolo per la contabilizzazione dei servizi effettivamente resi
15. Ruolo e funzioni specifiche del personale
16. Rapporto tra operatori e utenti
17. Requisiti professionali del personale
18. Formazione ed aggiornamento professionale del personale
19. Rapporti con il personale
20. Utilizzo dei tirocinanti
21. Assicurazione
22. Titolarità del servizio e trattamento dati personali
23. Giornate di assistenza;
24. Fatturazione
25. Liquidazione del corrispettivo mensile
26. Spese contrattuali
27. Inadempimenti e penali
28. Risoluzione/recesso dalla convenzione
29. Divieto di subappalto
30. Estinzione – ammissione a procedure concorsuali;
31. Foro competente
32. Adempimenti antimafia
33. Adempimenti tracciabilità flussi finanziari
34. DURC
35. Norma finale

TRA L'ENTE PUBBLICO AZIENDA AULSS 9 SCALIGERA

che di seguito, per brevità, verrà chiamato affidante, con sede legale in Verona, via Valverde n. 42, con codice fiscale e partita IVA n. 02573090236, rappresentata dal Direttore UOC Area Amministrativa e della Programmazione Socio Sanitaria dr. Maurizio Facincani giusta delega del Direttore Generale conferita con deliberazione n 566 del 22/06/2017 e in attuazione della deliberazione n. 952 del 09/11/2017.

E L'ISTITUTO "GRESNER"

che di seguito, per brevità, verrà chiamata Affidatario, con sede legale in Via A.Provolo, 43 37123 Verona, con codice fiscale e partita IVA n. 00348120239, rappresentato nella persona del suo Legale Rappresentante Suor Maria Luisa Santin, nata a Trevenzuolo (Vr) il 05/04/1954, residente a Verona, Stradone A.Provolo n. 18 cod. fisc. SNTMLS54D45L396A autorizzato alla sottoscrizione del presente atto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

OGGETTO DELL'ATTO CONVENZIONALE

La presente convenzione ha per oggetto il servizio di integrazione scolastica a favore di soggetti disabili sotto il profilo organizzativo gestionale da svolgersi nella scuola paritaria gestita dall'Affidatario ed in correlazione alle funzioni istituzionali dell'Azienda ULSS 9 Scaligera - trattasi di servizio qualitativamente adeguato nel rispetto della personalità, delle condizioni psico-fisiche e del ruolo attivo di ciascun assistito e secondo le modalità innanzi indicate e per un massimo di n 20 assistiti medio gravi e 40 assistiti gravi (Rif. note AULSS 9 nn. 43334/2017 e 54862/2017).

Art. 2

MOTIVAZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

La presente convenzione si motiva nell'interesse degli assistiti disabili, vista l'esperienza e competenza in materia socio assistenziale dell'Affidatario, ente gestore di molteplici attività socio sanitarie assistenziali ed ente gestore di Centri di scuole paritarie in Verona, Stradone A. Provolo n. 18. L'Azienda ULSS 9 Scaligera ha ritenuto opportuno di affidare l'assistenza scolastica agli assistiti disabili frequentanti la scuola paritaria gestita dall'Affidatario, per motivazioni di economicità nell'organizzazione del servizio ed efficienza dello stesso su richiesta dello stesso Affidatario e sulla base della dichiarazione tecnica del Servizio Integrazione Scolastica e del Direttore del Distretto n. 1 e del Direttore UOS Disabilità SVAMDI (Rif. note AULSS 9 nn.43334/2017 e 54862/2017).

Art. 3

OBIETTIVI DEL SERVIZIO

Il servizio socio assistenziale sotto il profilo organizzativo gestionale da svolgersi nella scuola paritaria gestita dall'Affidatario, parte integrante del sistema di risorse attivato dalla stessa AULSS, ha la funzione precipua di garantire, mediante l'assistenza socio – assistenziale esplicitata al precedente articolo 1 del presente atto convenzionale, l'esecuzione dei progetti educativi individualizzati predisposti come da verbale UVMD con relativo progetto socio

assistenziale su due livelli di gravità come da progetto. Il servizio dovrà svolgersi in conformità alle disposizioni e direttive in materia socio assistenziale e igienico sanitaria derivanti da leggi, regolamenti vigenti.

L'Affidatario dovrà organizzare il servizio in raccordo ed armonia con l'organizzazione socio assistenziale e riabilitativa già definita dall'Azienda ULSS 9 Scaligera nell'ambito del servizio integrazione scolastica.

L'attività prevalente dell'Operatore socio sanitario è quella di aiutare la persona nelle attività quotidiane per favorirne l'autosufficienza e l'autonomia:

- nella cura di se stessa;
- durante il pasto;
- in casi di invalidità, aiuto nella deambulazione;
- nell'uso corretto di accorgimenti ed ausili;
- sostegno/stimolo nei rapporti interpersonali;
- supporto nelle attività di apprendimento delle possibili autonomie nell'ambito di programmi educativi individualizzati.

Art. 4

DECORRENZA E DURATA DEL SERVIZIO

La presente convenzione (rinnovo della Convenzione rep.160128/2016) decorre dalla stipula sino al 31/03/2019.

La mancata osservanza di tale termine comporterà la risoluzione di diritto dell'atto convenzionale ai sensi dell'art. 1457 c.c..

L'Affidatario avrà l'obbligo di continuare il servizio alle condizioni convenute, fino a quando l'ULSS non avrà provveduto a stipulare un nuovo atto convenzionale, e comunque non oltre 90 giorni dalla scadenza dell'atto convenzionale.

La presente convenzione potrà essere rinnovata sulla base di un provvedimento espresso dall'Azienda ULSS 9 Scaligera in relazione all'esigenza di quest'ultima sulla base della normativa in vigore e fermo restando la motivazione di carattere tecnico motivante la stipula della Convenzione.

Art. 5

PRESTAZIONI RICHIESTE

Il servizio socio assistenziale svolto a favore di persone portatrici di handicap si concretizza nelle attività unitarie integrate di assistenza socio sanitaria riconducibili a quelle previste per la figura professionale dell'“operatore socio sanitario”, così come tratteggiata dalla Regione del Veneto con la Legge Regionale n. 20 del 16 agosto 2001 e della Legge Regionale n. 17 del 9 agosto 2002, in ottemperanza alla L. 104/1992, alla circolare regionale n. 33 del 1993 ed alla DGRV 2248/2007 ed Accordo di Programma tra ULSS 20, Istituzioni ed Enti di categoria per l'integrazione Scolastica e Sociale anno scolastico 2011-2012 .

L'Affidatario garantirà una media di assistenza come da verbale UVMD e nota AULSS 9 n. 54862/2017 con relativo progetto socio assistenziale sui livelli di gravità finalizzato alla presa in carico;

L'Affidatario metterà a disposizione personale del profilo professionale previsto dal presente articolo regolarmente inquadrato all'interno del sistema di classificazione del personale applicabile allo stesso Ente affidatario.

Resta inteso che l'Affidatario dovrà garantire per gli alunni inseriti in struttura a seguito di UVMD tutti gli standard assistenziali previsti dal progetto individualizzato e dalla normativa di

settore così come previsto dalla L. 104/1992, dalla circolare regionale n. 33 del 1993 e dalla DGRV 2248/2007 ed Accordo di Programma tra ULSS 20, Istituzioni ed Enti di categoria per l'integrazione Scolastica e Sociale anno scolastico 2011-2012 e smi.

Art. 6 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Nell'ambito della propria organizzazione, l'Affidatario metterà a disposizione per effetto del presente atto convenzionale:

- a) un responsabile, referente organizzativo amministrativo, così come disposto dal seguente articolo 8 del presente atto convenzionale;
- b) un numero idoneo di operatori socio sanitari, in applicazione dell'articolo 5 del presente atto convenzionale, in possesso dei requisiti previsti all'art. 17 per garantire il servizio di integrazione scolastica affidato a seguito di valutazione UVMD;

L'affidatario dovrà inoltre garantire :

- a) l'esperienza di lavoro nello specifico settore da parte degli operatori addetti al Servizio;
- b) l'eccellenza del turn over del personale;

L'affidatario si impegna al rispetto di quanto previsto da tutti gli altri articoli del presente atto convenzionale.

L'Affidatario assicurerà la continuità del servizio da parte del proprio personale, fatti salvi i periodi di ferie e malattia durante i quali gli operatori dovranno essere tempestivamente sostituiti senza nessun costo aggiuntivo per l'ULSS.

L'Affidatario dovrà garantire mediante rendicontazione prevista ogni 4 mesi l'elenco del personale impiegato nel servizio oggetto del presente atto convenzionale per la realizzazione del progetto individualizzati di cui sopra.

Art. 7 TUTELA DEI LAVORATORI

L'Affidatario dovrà osservare tutte le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, protezione, assicurazione, sicurezza e assistenza ai lavoratori in quanto di propria competenza.

All'Affidatario compete, per quanto di diretta competenza, l'osservanza, sotto la sua esclusiva responsabilità, delle norme antinfortunistiche stabilite dalla legge, nonché delle norme interne di sicurezza del lavoro ed in genere dei provvedimenti e delle cautele atte a garantire in ogni caso l'incolumità del proprio personale e di qualsiasi terzo e ad evitare danni di ogni specie sia alle persone che alle cose.

Art. 8 NOMINA RESPONSABILE/REFERENTE

L'Affidatario nell'ambito della propria organizzazione individua un responsabile/referente del servizio in qualità di referente/responsabile organizzativo e amministrativo svolgente lo stesso servizio amministrativo e organizzativo in ordine alle attività oggetto del presente atto convenzionale il quale dovrà tenere, inoltre, i necessari contatti con il Dirigente competente dell'AULSS n. 9 Scaligera o suo delegato e con il responsabile/referente del servizio integrazione scolastica.

I nominativi del responsabile/referente del servizio dovranno essere comunicati al Dirigente competente dell'AULSS n. 9 Scaligera prima dell'attivazione del servizio e prima di ogni eventuale sostituzione e/o variazione;

Tutte le contestazioni riguardanti l'esecuzione del servizio ed ogni altra incombenza prevista dalla presente convenzione fatte in contraddittorio con il Responsabile/referente del servizio dell'affidatario, si intendono fatte direttamente all'affidatario titolare.

Tutto il personale dell'affidatario dovrà essere coordinato da detto responsabile/referente, il quale dovrà provvedere a tenere i necessari contatti con il Dirigente competente o suo delegato.

Art. 9

AVVIO, VARIAZIONE, SOSPENSIONE, CESSAZIONE DEL SERVIZIO

E' competenza esclusiva dell'Azienda ULSS 9 Scaligera, previa istanza dell'assistito o del familiare in merito sulla base delle procedure di accesso e ed alla valutazione multidimensionale, decidere l'accesso, la variazione, la sospensione e la cessazione del servizio oggetto della presente convenzione. (l'accesso al servizio segue le procedure di accesso all'UVMD di competenza).

Il mancato rispetto delle decisioni dell'Azienda ULSS 9 Scaligera costituisce inadempimento e dà titolo all'applicazione delle penali previste (art. 27) e all'eventuale risoluzione della convenzione (art. 28).

L'ammissione al servizio avviene a seguito di regolare UVMD.

Con le stesse modalità sopra descritte verranno comunicate e dovranno essere attuate le eventuali variazioni, sospensioni o cessazioni del servizio e relativa presa in carico precedentemente attivata.

Resta inteso che solo in sede di UVMD possono essere determinate le modalità di effettuazione del servizio ed il livello di gravità attribuito.

Art. 10

MODALITA' ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO

Il Servizio dovrà essere reso, in accordo con il Dirigente competente dell'AULSS n. 9 Scaligera o suo delegato, secondo il metodo della programmazione e verifica nel rispetto di quanto previsto della presente convenzione.

Per ogni utente assistito, verrà definito un progetto individualizzato in sede di UVMD, che dovrà contenere gli obiettivi specifici con i relativi indicatori, le prestazioni previste, i tempi di realizzazione vincolanti per l'operatività quotidiana e il livello di gravità attribuito. Durante la vigenza contrattuale, l'AULSS, provvede a verifiche e controlli in ordine alla regolare esecuzione del servizio di cui alla presente convenzione. L'Affidatario si impegna a dare la sua collaborazione all'attività di controllo e verifica da parte dell'AULSS medesima.

Art. 11

VARIAZIONI DELL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il Responsabile/referente del Servizio dell'Affidatario, in accordo con il Dirigente competente, è tenuto inoltre per le rispettive competenze:

- 1) a collaborare con il Dirigente competente o suo delegato per ogni esigenza particolare che dovesse rendersi necessaria al fine di una migliore gestione e programmazione dei servizi avviati.

Art. 12
VERIFICA DEI SERVIZI

La verifica del servizio verrà effettuata dall'AULSS 9 Scaligera attraverso il proprio dirigente competente o suo delegato ed il responsabile/referente del servizio integrazione scolastica dell'AULSS 9 Scaligera con riferimento ai livelli di qualità delle prestazioni effettuate con la collaborazione del responsabile/referente del servizio dell'affidatario.

Sono previsti incontri generali, con cadenza almeno trimestrale e comunque al bisogno, tra Dirigente competente, Referente/responsabile servizio integrazione scolastica e responsabile/referente dell'Istituzione Affidataria al fine di effettuare verifiche sull'andamento del Servizio in convenzione.

Art. 13
DOCUMENTAZIONE DEL SERVIZIO

Al fine di documentare il servizio effettuato, l'Affidatario dispone di un sistema di fogli presenza degli assistiti, divisi per livello di gravità da trasmettersi in allegato alle fatture e la cui verifica, ai fini del controllo dei servizi resi, è condizione per il pagamento delle prestazioni rese.

I fogli presenza dovranno essere controfirmati dal responsabile/referente del servizio dell'Affidatario.

Art. 14
SERVIZIO ADDEBITABILE – PARAMETRO DI CALCOLO PER LA
CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI EFFETTIVAMENTE RESI

Il servizio addebitabile all'Azienda ULSS 9 Scaligera comprende, quale parametro di calcolo ai fini della contabilizzazione dei servizi resi, le giornate esclusivamente e effettivamente prestate a scuola per i servizi socio sanitari oggetto del presente atto convenzionale dai bambini portatori di handicap autorizzati dall'AULSS 9 Scaligera sulla base del calendario trasmesso ad inizio anno di operatività della scuola, per un massimo di giornate di 215. Complessivamente indicativamente è previsto un massimo di 60 utenti di cui 20 medio gravi e 40 gravi.

Art. 15
RUOLO E FUNZIONI SPECIFICHE DEL PERSONALE

La complessità del servizio e le problematiche che derivano dal dover rispondere ai bisogni di una utenza differenziata, richiedono per il perseguimento degli obiettivi la definizione di un metodo di lavoro che dia attuazione a quanto definito in sede di UVMD per ogni singolo assistito disabile con riferimento al servizio di integrazione scolastica di cui al presente atto convenzionale.

Le funzioni specifiche del personale impiegato vengono sinteticamente descritte come segue:

- 1) attuare operativamente, per quanto di competenza, sulla base di quanto stabilito dal precedente articolo 5 e dal seguente articolo 17 del presente atto convenzionale il programma e le prestazioni definite per ogni utente secondo il progetto individualizzato;
- 2) verificare periodicamente con il Responsabile/referente del servizio dell'Affidatario o suo delegato l'andamento del servizio;

Art. 16
RAPPORTO TRA OPERATORI ED UTENTI

Il personale è tenuto a mantenere un comportamento rispettoso della dignità e della riservatezza dell'utente, a tutelare il segreto professionale, a rispettare quanto concordato con il responsabile/referente del servizio dell'affidatario relativamente al progetto educativo individualizzato. E' fatto divieto all'Affidatario ed a tutto il personale di ricevere qualsiasi tipo di compenso dagli utenti o loro famiglie per le prestazioni svolte nell'ambito del servizio convenzionato oggetto del presente atto convenzionale.

Art. 17
REQUISITI PROFESSIONALI DEL PERSONALE

Gli operatori in servizio presso la struttura dovranno essere in possesso dei requisiti professionali di seguito elencati a fianco di ogni qualifica professionale:

QUALIFICA	TITOLO PROFESSIONALE
- Operatore socio sanitario	Diploma di operatore addetto all'assistenza, - Operatore socio sanitario Diploma di operatore socio sanitario, rilasciati ai sensi della L.R. 20/2001 e della LR 17/2002 o titolo equipollente.

L'Affidatario si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si dà esecuzione alla convenzione, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

In caso di inottemperanza accertata, l'AULSS potrà provvedere direttamente impiegando le somme del canone della convenzione, senza che l'affidatario possa opporre eccezioni né avere titolo a risarcimento di danni.

In caso di conflitto sindacale tra l'Affidatario ed il proprio personale, l'affidatario è obbligato a garantire tutte le prestazioni oggetto della convenzione.

I servizi non effettuati a seguito degli scioperi dei dipendenti dell'affidatario verranno detratti dal computo mensile. L'Affidatario, in caso di sciopero, sarà comunque tenuto a darne preventiva e tempestiva comunicazione.

Il personale dell'affidatario che effettua il servizio dovrà mantenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza nei confronti degli assistiti, dei familiari e degli operatori dell'AULSS nonché agire in ogni occasione con la diligenza professionale specifica che il servizio richiede.

In particolare l'affidatario deve curare che il proprio personale:

- segnali subito al proprio responsabile/referente del servizio dell'Affidatario le anomalie che rilevasse durante lo svolgimento del servizio;
- tenga sempre un contegno corretto e professionalmente adeguato;
- non prenda ordini da estranei in merito all'espletamento del servizio o da altre persone non autorizzate;
- non modifichi il piano di lavoro individuale dell'utente;

- rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia.

L'affidatario si impegna a richiamare, sanzionare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile. Le segnalazioni opportunamente motivate e le richieste dell'AULSS in questo caso saranno impegnative per l'affidatario.

Il servizio viene svolto presso la scuola paritaria dell'Affidatario e quindi ogni onere relativo al servizio resta in carico all'Affidatario che dovrà inoltre mettere a disposizione divise personali e tutti gli altri strumenti da indossarsi e che si rendessero necessari allo svolgimento dell'attività oggetto del presente atto convenzionale ed inoltre ai sensi della normativa e del CCNL in vigore ed accordi integrativi.

Art. 18

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE

L'Affidatario dovrà curare l'aggiornamento professionale del proprio personale senza oneri aggiuntivi per l'AULSS 9 Scaligera.

Art. 19

RAPPORTI CON IL PERSONALE

Il personale che presta la propria attività nell'ambito dell'organizzazione dell'Affidatario non ha, sotto alcun profilo, rapporti con l'AULSS 9 Scaligera. Pertanto, l'Azienda ULSS 9 Scaligera non ha alcun obbligo nei confronti di detto personale e non assume responsabilità alcuna per eventuali danni che lo stesso, nello svolgimento dell'attività, dovesse subire o procurare ad altri. E' fatto obbligo per l'Affidatario e spetta esclusivamente ad esso, senza alcun onere presente e futuro per l'AULSS 9 Scaligera, curare l'osservanza delle norme civili, previdenziali e contrattuali disposte a favore di detto personale. In caso di inosservanza di quanto sopra disposto, l'atto convenzionale potrà essere risolto, esclusa qualsiasi richiesta di risarcimento da parte dell'affidatario e fatta salva la possibilità per l'Amministrazione socio sanitaria di agire per il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

Art. 20

UTILIZZO DEI TIROCINANTI

UTILIZZO DI VOLONTARI – VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE - TIROCINANTI

L'Affidatario, potrà, in ogni momento, proporre l'impiego di volontari del servizio civile sulla base della normativa di riferimento.

In ogni momento, L'Affidatario potrà inoltre proporre che nel servizio in parola sia svolto un tirocinio professionale attinente corsi regionali o universitari purché compatibili con le eventuali convenzioni in atto; si seguirà la procedura prevista dal presente articolo.

Resta inteso che l'Azienda ULSS 9 Scaligera non ha alcun obbligo nei confronti dei volontari del servizio civile e/o dei tirocinanti e non assume responsabilità alcuna per eventuali danni che gli stessi, nello svolgimento della citata attività dovessero subire o procurare ad altri.

I volontari, i volontari del servizio civile o tirocinanti non potranno essere considerati operatori socio-sanitari né potranno sostituirli, anche solo temporaneamente o limitatamente a determinate attività.

Resta inteso che i volontari del servizio civile o tirocinanti potranno, nel rispetto della normativa vigente in materia, operare esclusivamente in affiancamento agli operatori oggetto del presente servizio e assolutamente non in sostituzione degli stessi.

Art. 21 ASSICURAZIONE

L'Affidatario, è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione ivi compresi gli assistiti, all'interno o fuori della scuola, per fatti o attività connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

L'Affidatario, inoltre, risponde pienamente dei danni a persone od a cose di questa Ulss o di terzi, che possano derivare dall'espletamento dei servizi in convenzione, per colpa imputabile ad essa od ai suoi dipendenti, dei quali sia chiamata a rispondere l'Ulss stessa, la quale ultima è completamente sollevata da qualsiasi responsabilità al riguardo.

L'Affidatario sarà tenuto a fornire, all'atto della stipula della convenzione, copia di una polizza assicurativa avente massimale non inferiore a €. 6.000.000,00=, riferito distintamente a persone e a cose.

Eventuali eccedenze di danno rispetto al predetto massimale rimarranno comunque a carico dell'Affidatario.

L'Affidatario assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento del servizio e si impegna a promuovere tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione dello stesso, pena il pagamento delle penali ed il risarcimento dei danni.

L'Affidatario si impegna ad osservare tutte le disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni degli operatori impiegati nel servizio.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, dei mezzi e delle persone servizi forniti e assistiti dall'Affidatario sono a carico dello stesso, il quale ne è il solo responsabile. Dell'avvenuto adempimento di tali obblighi ed oneri l'Affidatario dovrà dar prova, anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi delle leggi vigenti, all'AULSS 9 Scaligera prima dell'inizio del servizio e ogni qualvolta venga richiesto nel corso della convenzione.

Restano in capo alla società Affidataria la responsabilità e tutti gli obblighi in ordine agli adempimenti assicurativi anche relativamente ai volontari del servizio civile ed ai tirocinanti.

Art. 22 TITOLARITA' DEL SERVIZIO E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Con il presente articolo si provvede a dare l'informativa prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") facendo presente che i dati personali forniti dalla ditta affidataria saranno raccolti presso l' Azienda U.L.S.S. 9 SCALIGERA per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale. Il titolare del trattamento è l' Azienda U.L.S.S. 9 SCALIGERA per la convenzione e ogni Azienda Sanitaria coinvolta nella presente procedura per il contratto; il responsabile del trattamento è il Direttore del Distretto competente per territorio o suo delegato..

Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale ed informatizzata.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire di dar corso ad ogni genere di prestazione e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l'esclusione dalla procedura.

Il trattamento è improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. citato. In particolare i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma

dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine nonché la logica, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, la rettificazione; hanno altresì diritto di ottenere l'indicazione delle finalità e modalità del trattamento. Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

I dati potranno essere comunicati da questa Azienda Sanitaria a soggetti terzi aventi diritto secondo quanto previsto in materia di diritto di accesso nonché agli altri soggetti a cui i dati debbano essere trasmessi per adempiere agli obblighi di legge.

All'atto di avvio al servizio, la ditta sarà nominata responsabile del trattamento dei dati utilizzati per l'espletamento delle attività oggetto del contratto. Nel trattamento di tali dati, la ditta dovrà adempiere a tutte le misure previste dal D.Lgs. 196/2003, nonché a tutte le successive modifiche e/o integrazioni eventualmente introdotte nel periodo di vigenza contrattuale. La ditta dovrà inoltre adeguarsi alle politiche di sicurezza adottate dall'Azienda Sanitaria interessata, ancorché queste siano maggiormente impegnative rispetto alle misure minime previste dalla normativa vigente. Se tenuto alla redazione del documento programmatico sulla sicurezza (di seguito d.p.s.), in relazione al trattamento dei dati relativi all'esecuzione del contratto con l'Azienda Sanitaria interessata, la ditta dovrà produrre, prima dell'inizio delle attività, una certificazione di avvenuta adozione del d.p.s. e di avvenuta adozione di tutte le misure di sicurezza minime richieste dall'Allegato B del d.lgs. 196/2003. L'AULSS si riserva il diritto di richiedere in visione ed eventualmente richiedere di modificare il d.p.s. prodotto dall'impresa in relazione al trattamento dei dati oggetto del contratto, in qualsiasi momento della vigenza contrattuale, il fornitore si impegna all'attuazione di tali modifiche e alla implementazione delle misure di sicurezza eventualmente discendenti da tali modifiche, con tutti gli oneri relativi a proprio carico e nei tempi indicati dall'Azienda interessata.

L'AULSS si riserva il diritto di verificare l'applicazione delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente e dal d.p.s. del fornitore presso i locali in cui si effettuano le attività di trattamento dei dati oggetto del contratto, ancorché queste si svolgano al di fuori dei locali dell'azienda ed il fornitore si impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie all'espletamento di tali verifiche.

Alla cessazione del contratto, nel caso in cui i dati trattati in esecuzione del servizio affidato non siano già in possesso dell'Azienda Sanitaria interessata, o lo siano solo in modo parziale, l'ente convenzionato consegnerà all'Azienda stessa, tutti i dati in proprio possesso o l'integrazione a quelli già eventualmente nella disponibilità dell'azienda, relativi al contratto scaduto, sia che questi siano su supporto cartaceo che informatico. I dati dovranno essere consegnati in versione intelligibile e, nel caso si tratti di integrazioni, in modo tale che sia possibile una facile correlazione con quelli già in possesso dell'azienda. Nel caso di dati consegnati su supporto informatico, questo dovrà essere leggibile con i comuni dispositivi informatici e con le specifiche del formato logico utilizzato per la memorizzazione dei dati. Quando i formati logici non siano di uso comune, ed in particolare quando siano utilizzati formati proprietari, il fornitore dovrà rendere disponibili, senza alcun onere per questa azienda sanitaria, le procedure software applicative di lettura dei formati con i quali sono consegnati i dati, nonché gli eventuali software di base necessari; analogamente, qualora tali procedure software non siano implementabili su apparecchiature hardware disponibili presso l'Azienda Sanitaria interessata, la ditta dovrà fornire, senza alcun onere per l'azienda medesima, le apparecchiature hardware necessarie. Nel caso i dati siano ritenuti non più necessari all'espletamento della propria attività, l'Azienda Sanitaria interessata può rinunciare alla consegna dei dati da parte del fornitore mediante comunicazione scritta. In seguito a verifica positiva della leggibilità dei dati trasmessi o alla rinuncia della consegna dei dati da parte del fornitore, l'Azienda Sanitaria interessata

comunicerà per iscritto al fornitore di procedere alla distruzione di tutti gli archivi in suo possesso, indicando il termine entro il quale effettuare tale operazione, se la conservazione di tali dati non sia prescritta al fornitore da specifica normativa vigente.

Entro i termini previsti, il fornitore comunicherà all'Azienda Sanitaria interessata l'avvenuta distruzione dei dati in proprio possesso ovvero le motivazioni per le quali non abbia provveduto all'operazione.

A seguito della presentazione dell'offerta, questa Azienda Sanitaria è autorizzata ad utilizzare i dati personali forniti dalla ditta nell'ambito delle attività istituzionali della stessa, come ad esempio:

- stipula di contratti e convenzioni;
- rispetto obblighi di legge;
- pagamenti;
- esigenze di tipo gestionale ed operativo;
- osservatorio prezzi;
- eventuale utilizzo di strumenti automatizzati (direttamente o tramite Società specifica).

Art. 23

GIORNATE DI ASSISTENZA

Annualmente l'Affidatario, sulla base del calendario trasmesso all'AULSS 9 ad inizio anno non potrà erogare un numero di giornate per alunno superiore a 215.

Tutti i servizi oggetto del presente atto convenzionale dovranno, sulla base della programmazione socio assistenziale dell'AULSS 9 Scaligera, essere mensilmente ordinati dal Dirigente competente dell'AULSS 9 Scaligera. Il Servizio potrà essere altresì ridotto nel caso di:

- insufficiente disponibilità finanziaria conseguente a manovre di contenimento della spesa socio-sanitaria operate dallo Stato, dalla Regione Veneto, dai Comuni dell'ambito territoriale dell'AULSS 9 Scaligera o conseguente alla eventuale modifica dell'assetto territoriale dell'ULSS.
- Ritiro deleghe da parte degli enti deleganti l'AULSS 9 Scaligera;

Qualora se ne ravvisasse la necessità, è facoltà dell'AULSS di affidare all'affidatario nel corso della validità dell'atto convenzionale, altri servizi complementari, secondo le procedure e nei limiti stabiliti dall'art.63 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

E' facoltà dell'AULSS altresì l'interruzione, revoca o la sospensione del Servizio o la modificazione della periodicità qualora, per un qualsiasi motivo, lo stesso si rendesse temporaneamente superfluo o vi fossero contenimenti della spesa socio sanitaria operate dalla Regione Veneto o dai Comuni dell'ambito territoriale dell'Azienda ULSS 9 Scaligera senza che l'affidatario possa vantare alcun risarcimento del danno nei confronti dell'AULSS 9 Scaligera per effetto della sopramenzionata interruzione, revoca o la sospensione.

Art. 24

FATTURAZIONE

Per il riconoscimento delle prestazioni effettuate l'Affidatario deve inviare fattura mensile in conformità alla tariffa giornaliera stabilita dal presente atto convenzionale, unitamente ai fogli presenza di cui all'art. 13 del presente atto convenzionale vistati per regolarità dal Dirigente competente dell'AULSS 9 Scaligera o suo delegato. L'Affidatario è tenuto al rispetto delle disposizioni in ordine alla fatturazione elettronica

Art. 25

LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO MENSILE

Alla liquidazione dei compensi spettanti all'Affidatario, ossia Euro 41,14 compresa iva se dovuta per effettiva giornata di presenza/assistenza resa a favore di alunno disabile minore autorizzato dall'AULSS 9 SCALIGERA definito in sede di UVMD medio grave ed euro 54,40 compresa iva se dovuta per effettiva giornata di presenza/assistenza resa a favore di alunno disabile minore autorizzato dall'AULSS 9 SCALIGERA definito in sede di UVMD grave (rif. deliberazione ULSS 20 n. 810 del 28/12/2012), l'Azienda ULSS 9 Scaligera provvede di norma entro 60giorni dalla presentazione di regolare fattura come previsto al precedente art. 24 del presente atto convenzionale e, comunque, non prima di aver accertato e verificato la sussistenza dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia oltre che della regolarità della fattura.

Decorso il primo anno i prezzi derivanti dal servizio potranno essere soggetti a variazione in aumento o in diminuzione nella misura del 75% della variazione accertata dall'ISTAT. Dell'indice medio (FOI (NT) 3.3 – indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati – generale – variazioni percentuali dell'anno indicato rispetto all'anno precedente) dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati verificate nell'anno precedente.

Detta fattura dovrà essere preventivamente vistata dal Responsabile/referente Servizio Integrazione Scolastica o comunque da funzionario dell'AULSS 9 SCALIGERA ad attestazione della regolarità della prestazione eseguita.

Art. 26

SPESE CONTRATTUALI

Ogni onere relativo alla stipula della presente convenzione resta in carico all'Affidatario.

Art. 27

INADEMPIMENTI E PENALI

Qualora l'Affidatario non osservi qualsiasi prescrizione contenuta nel presente atto convenzionale, per ciascuna carenza rilevata e per ogni infrazione che riguardi l'esecuzione delle varie attività previste dall'atto convenzionale, l'ULSS potrà applicare nei confronti dell'affidatario le seguenti penalità non liquidando le somme spettanti all'affidatario per effetto della presente convenzione:

- in caso di impiego di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire un livello idoneo di erogazione del servizio, verrà applicata una penale sino a Euro 2.000,00=;
- in caso di gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti da parte degli operatori dell'affidatario, verrà applicata una penale sino a Euro 2.500,00=;
- in caso di violazioni o modifiche delle procedure preventivamente concordate con il Dirigente competente dell'AULSS 9 SCALIGERA o suo delegato, verrà applicata una penale sino a Euro 1.000,00=.

Il Dirigente competente dell'AULSS 9 SCALIGERA od un suo delegato contesterà per iscritto l'inadempimento chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che l'hanno determinato e fissando un termine non inferiore a 7 giorni, entro il quale dovranno essere rimosse le cause dell'inadempimento e dovranno essere fatte pervenire le controdeduzioni scritte, valutate le quali, l'AULSS deciderà sull'applicazione della penale.

Delle penali applicate sarà data comunicazione all'affidatario a mezzo di raccomandata r.r..

L'affidatario dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture in corso al momento del ricevimento della nota di accredito.

Resta salva la facoltà insindacabile dell'AULSS, in caso di disservizio e/o assenza ingiustificata e prolungata del personale, di ricorrere ad altre ditte per l'effettuazione del servizio. In tal caso tutti gli oneri saranno a carico dell'affidatario.

E' fatta salva la possibilità di ricorrere, in caso di grave inadempimento, alla risoluzione dell'atto convenzionale secondo quanto previsto dal seguente art. 28.

Art. 28

RISOLUZIONE /RECESSO DALLA CONVENZIONE

In caso di verifica negativa dell'attività o di grave inadempimento da parte dell'Affidatario l'Azienda ULSS 9 Scaligera, esperita la procedura descritta dall'art. 27 e scaduto il termine ivi previsto, qualora le cause dell'inadempimento non siano state rimosse e qualora ritenga di non accogliere le controdeduzioni, potrà decidere la risoluzione del rapporto negoziale, con effetto dal momento in cui la relativa comunicazione, scritta e motivata, sarà ricevuta dall'Affidatario.

In tutti i casi di risoluzione per inadempimento l'Azienda ULSS 9 Scaligera avrà, la facoltà di agire per il risarcimento dei danni.

Verificandosi abusi o deficienze nell'adempimento degli obblighi contrattuali, l'Amministrazione avrà la facoltà di ordinare d'ufficio, nel modo che riterrà più opportuno, a propria discrezione a spese dell'Affidatario, gli interventi necessari per il regolare adempimento dei servizi, ove l'Affidatario, non ottemperi agli obblighi assunti.

Qualora detti abusi o deficienze si verificassero più volte, l'atto convenzionale potrà essere risolto d'ufficio da parte dell'Amministrazione, con conseguente addebito dei danni all'Affidatario.

l'Affidatario si impegna a tal fine ad effettuare un deposito cauzionale definitivo, fissato all'amministrazione sulla base del 5% dell'ammontare presunto della spesa. Il deposito cauzionale definitivo, che sarà infruttifero, può essere costituito, a scelta del concorrente, con assegno circolare, in titoli di Stato o a mezzo fideiussione bancaria o polizza assicurativa, nei modi stabiliti dalle legge 10.6.1982 n.348. il deposito cauzionale definitivo resta vincolato fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituito al contraente entro 30 giorni dalla liquidazione dell'ultimo conto e dalla definizione di tutte le ragioni di debito e credito e di ogni altra eventuale pendenza.

Con la risoluzione del contratto sorge per l'AULSS il diritto di affidare il servizio a terzi, in danno all'impresa inadempiente a cui saranno addebitate le maggiori spese che l'AULSS dovrà sostenere, rispetto a quelle relative al contratto risolto.

Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l'incameramento del medesimo da parte dell'Azienda Sanitaria e da eventuali crediti dell'impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti.

Oltre all'ipotesi di risoluzione per inadempimento, l'Azienda ULSS 9 Scaligera potrà decidere la risoluzione dalla convenzione, con effetto dal giorno fissato nella comunicazione scritta e

motivata trasmessa all' Affidatario, qualora un cambiamento della politica dei servizi locali nel sistema socio sanitario o fatti sopravvenuti rendessero impossibile la continuazione del rapporto contrattuale, senza che ciò possa costituire motivo per una richiesta risarcitoria da parte dell' Affidatario medesimo.

In caso di difformità del servizio, rispetto agli obblighi contrattualmente assunti, l'AULSS potrà procedere a norma del Capitolato Generale.

L'AULSS, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere la convenzione a contestazione scritta relativa a gravi e continuati inadempimenti nell'esecuzione della convenzione.

L'Azienda ULSS 9 Scaligera potrà recedere in ogni momento dalla presente convenzione col solo obbligo da parte della stessa AULSS n. 9 Scaligera di tenere indenne l'Affidatario delle spese sostenute.

Art. 29

DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' fatto divieto all' Affidatario di cedere o subappaltare, il Servizio, pena l'immediata risoluzione della convenzione ed il riconoscimento dei danni e delle spese causati all'AULSS.

Nell'ipotesi di subappalto occulto, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla legislazione vigente, l' Affidatario risponderà verso l'AULSS ed eventualmente verso i terzi di qualsiasi infrazione alle norme del presente atto convenzionale compiuta dall'affidatario subappaltatrice.

Art. 30

ESTINZIONE - AMMISSIONE A PROCEDURE CONCORSUALI

In caso di estinzione dell' Affidatario, questa AULSS, a suo insindacabile giudizio, avrà il diritto di pretendere la risoluzione della convenzione, a danno dell'affidatario stesso.

Il fallimento dell'affidatario determina lo scioglimento dell'atto convenzionale a far data dal giorno dell'avvio delle procedure concorsuali, fatto salvo il diritto dell'AULSS di rivalersi sui debiti maturati e di pretendere il risarcimento del danno.

Per le condizioni generali di fornitura e per ogni ulteriore caso non previsto varranno le norme del codice civile.

Art. 31

FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie relative all'esecuzione contrattuale il foro competente è quello di Verona.

Art. 32

ADEMPIMENTI ANTIMAFIA/INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

La stipula del presente atto convenzionale è subordinata all'acquisizione di idonea certificazione antimafia ed alla verifica positiva dei requisiti di ordine generale e dell'insussistenza dei motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 D.lgs. 50/2016. L'Affidatario si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016.

A tal fine l'affidatario dovrà presentare la documentazione richiesta dall'AULSS 9 Scaligera.

L'Affidatario si impegna altresì a collaborare con l'Azienda ULSS 9 SCALIGERA per garantire il rispetto degli obblighi di vigilanza previsti in materia di incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi, disciplinati dalla Legge 30 dicembre 1991 n. 412, dalla Legge 23 dicembre 1996 n. 662, dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190 e dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39.

Art.33

ADEMPIMENTI TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

In base alle tariffe deliberate dall'ANAC, servizi e forniture, in attuazione dell'art.1, commi 65 e 67, della legge 23.12.2005, n. 266 per l'anno 2017, l'affidatario dovrà procedere per la presente convenzione al pagamento del contributo per gli importi di seguito indicati, con riferimento ai seguenti codici CIG:

convenzione	Importo convenzione	NUMERO CIG	CONTRIBUTO DOVUTO
Istituto Gresner	1.289.484,00	7200200102	€. 140,00

Il pagamento della contribuzione dovrà avvenire con le seguenti modalità, sottolineando che per i raggruppamenti temporanei d'impresе il versamento è unico ed effettuato dalla capogruppo:

- mediante versamento on-line collegandosi al portale web "Sistema di riscossione" all'indirizzo <http://contributi.avcp.it> seguendo le istruzioni disponibili sul portale.
- mediante pagamento presso la rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollettini, con il modello rilasciato dal portale dell'ANAC.

A comprova dell'avvenuto pagamento, l'affidatario deve presentare copia della ricevuta di pagamento rilasciata dal nuovo servizio di riscossione (scontrino Lottomatica ovvero ricevuta di pagamento on-line).

L'AULSS 9 SCALIGERA di Verona procederà al controllo, anche tramite l'accesso al SIMOG, dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di pagamento con quello assegnato alla procedura in corso.

Al fine di accedere ai pagamenti relativi alla presente convenzione l'affidatario dovrà impegnarsi ad indicare un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010 n.136.

L'Affidatario dovrà comunicare a questa Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui sopra, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l'affidatario medesimo si assumerà altresì tutti gli obblighi previsti nella predetta legge 13/8/2010 n.136 e successive modifiche, in particolare quelli di cui all'articolo 3 della suddetta legge n. 136/2010.

L'Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della propria provincia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziari.

L'Affidatario dovrà inserire nel contratto tra affidatario e subcontraente, ai sensi della legge n. 136/2010 e s. m., il seguente Schema di clausola contrattuale:

“Art. (...)

(Obblighi del subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...)."

L'Affidatario ha l'obbligo di trasmettere tutti i subcontratti per le verifiche di cui all'art. 3, comma 9 della legge 13/8/2010 n. 136.

Nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il contratto conseguente al presente appalto si intenderà risolto ai sensi del comma 8, art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136.

Il CIG relativo alla presente convenzione è: **7200200102**

Art.34 DURC

L'Affidatario si impegna ad essere in regola con il versamento dei contributi INPS ed INAIL, previsti ai fini del DURC: l'Affidatario dovrà in ogni caso riportare il numero di matricola INPS e la sede INPS competente al fine dell'acquisizione del DURC da parte dell'ULSS.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato previa verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

L'eventuale ritardato pagamento di fatture non può essere invocato come valido motivo per esecuzione di servizi ridotti o parziali o per la risoluzione del contratto dell'appaltatore, il quale e' tenuto a continuare il servizio fino alla scadenza contrattuale

Art. 35 NORMA FINALE

Per quanto non previsto dal presente Atto convenzionale si fa espresso richiamo alle norme contenute nel Capitolato Generale nonché, in quanto applicabili, alle norme del Codice Civile che disciplinano la materia.

Verona li

Il Rappresentante Legale
ISTITUTO GRESNER

(Suor Maria Luisa Santin)

Il Direttore UOC Area Amministrativa e della
Programmazione Socio Sanitaria

(Dott. Maurizio Facincani)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 C.C. il/la sottoscritto/a in qualità di rappresentante legale dell' Affidatario dichiara di approvare specificatamente gli articoli 5, 9, 17, 19, 24, 25, 29 della presente convenzione.

IL RAPPRESENTANTE LEGALE
ISTITUTO GRESNER
(Suor Maria Luisa Santin)